



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 GIUGNO 2025, N. 144

- 2 N.144/2025 - Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati freschi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 GIUGNO 2025, N. 144

Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati freschi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura

IL PRESIDENTE

Considerato:

- che gli alimenti contenenti uova crude possono essere individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare, in particolare da Salmonella;
- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da alimenti individuano sempre più spesso come veicolo di tossinfezione alimentare insaccati freschi a base di carne suina e/o avicola pronti per il consumo;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, donne in gravidanza, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più gravi complicanze;

Richiamata la propria ordinanza n. 75 del 30/05/2024 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura. Si ricorda inoltre che per alcuni prodotti già sottoposti a trattamento termico quali i wurstel, devono essere seguite le indicazioni presenti in etichetta relativamente alla ulteriore cottura che deve essere effettuata prima della somministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari relative ai prodotti sopramenzionati, al fine di evitare possibili rischi nelle collettività vulnerabili;

Considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per il 31/05/2025;

Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la succitata ordinanza;

Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio sopramenzionati per gli esercizi pubblici, nonché per le mense collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva;

Visto l'art. 32 della L. 833/78;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

1. è confermato il divieto fino al 31/05/2026 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, donne in gravidanza, anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle;
2. è raccomandato di seguire le indicazioni riportate in etichetta relativamente alle modalità di corretta conservazione e cottura per wurstel o prodotti simili;
3. le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
4. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
5. il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Michele de Pascale

